

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO – NUOVO TESTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la relazione del Presidente e la discussione che ne è seguita;
- Vista l'allegata relazione del Direttore Affari Istituzionali che si intende parte integrante del presente atto;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art.49 1° comma del D.Lgs. 267/00, come da foglio allegato;
- Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti e votanti;

DELIBERA

- a) di modificare gli artt.11 (Candidatura), 12 (Elezioni), 14 (Durata in carica e cessazioni) del Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico come indicato nella relazione del Direttore Affari Istituzionali;
- b) di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico come risulta nel documento allegato alla proposta.

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO – NUOVO TESTO

RELAZIONE

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 28.6.2000 sono stati modificati, tra gli altri, gli artt.25, commi 2 e 3, e 27 dello Statuto Comunale relativi rispettivamente alle elezioni del Difensore Civico ed alla sua durata in carica e cessazione.

Più precisamente, il nuovo art.25 ha modificato le maggioranze valide per la designazione del candidato: quattro quinti nelle due prime votazioni e due terzi nella terza votazione rispetto ai due terzi e alla maggioranza assoluta originariamente stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Difensore Civico. Il nuovo art.27, invece, ha introdotto l'istituto della "prorogatio" per il Difensore Civico cessato dalla carica.

Poiché il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico in vigore non è stato adeguato alle nuove disposizioni dello Statuto Comunale, si rende ora necessario procedere alla modifica degli artt.12 (Elezioni) e 14 (Durata in carica e cessazioni) del Regolamento stesso al fine di rideterminare le maggioranze previste ed uniformare il testo del Regolamento del Difensore Civico allo Statuto Comunale.

L'art.11 (Candidatura) del Regolamento del Difensore Civico in vigore, inoltre, prevede l'autenticazione della sottoscrizione del curriculum e delle dichiarazioni del candidato. Poiché il D.P.R. n° 445 del 28.12. 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ha semplificato le modalità di sottoscrizione delle istanze e dichiarazioni da produrre alla P.A., si ritiene opportuno anche adeguare le previsioni dell'art.11 del Regolamento Comunale al D.P.R. menzionato.

Tutto ciò premesso, si propone:

- a) di modificare gli artt.11 (Candidatura), 12 (Elezioni), 14 (Durata in carica e cessazioni) del Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico come di seguito indicato:

TESTO IN VIGORE

Art.11 CANDIDATURA

1. La candidatura per concorrere all'elezione, da presentarsi nei termini e nelle forme previste dall'apposito bando, e' corredata:

a) dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il precedente art.10

b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art.13.

Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.

2. Il bando per la nomina del Difensore Civico, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità occorrenti e' emesso dal Sindaco tre mesi prima la scadenza del mandato o nel caso di cessazione anticipata del mandato stesso entro un mese dal verificarsi dell'evento.

Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.

Art.12 ELEZIONE

1. L'elezione del Difensore Civico Comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto completate da quelle di carattere procedurale, previste dal presente capo e articolo.

2. Il Difensore Civico e' nominato con decreto del Sindaco su designazione del Consiglio Comunale.

3. La designazione e' valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni, la designazione e' effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed e' valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

TESTO PROPOSTO

Art.11 CANDIDATURA

1. La candidatura per concorrere all'elezione, da presentarsi nei termini e nelle forme previste dall'apposito bando, e' corredata:

a) dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il precedente art.10

b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art.13.

Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato in presenza del dipendente competente a ricevere gli atti , o sottoscritti e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; hanno forma e valore di autocertificazione e sono esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.

2. Il bando per la nomina del Difensore Civico, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità occorrenti e' emesso dal Sindaco tre mesi prima della scadenza del mandato o, nel caso di cessazione anticipata del mandato stesso, entro un mese dal verificarsi dell'evento.

Art.2 ELEZIONE

1. L'elezione del Difensore Civico Comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto completate da quelle di carattere procedurale, previste dal presente capo e articolo.

2. Il Difensore Civico e' nominato con decreto del Sindaco su designazione del Consiglio Comunale.

3. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Nel caso in cui nessuno dei candidati attenga la maggioranza dei quattro quinti nelle due prime votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio

6. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico Comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di giuramento di adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto Comunale ed il presente Regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni.

7. Il Difensore Civico Comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

8. L'Amministrazione Comunale dà notizia sul bollettino Informa Sesto dell'entrata in carica del Difensore Civico e delle sue funzioni.

Art.14

DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il Difensore Civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, o per dimissioni, o per decadenza, o per revoca.

3. Si ha decadenza dall'ufficio del Difensore Civico nel caso di ineleggibilità; essa opera di diritto e viene dichiarata dal Consiglio Comunale. Si ha parimenti decadenza dall'ufficio nel caso di incompatibilità, originaria o sopravvenuta; essa viene dichiarata dal Consiglio Comunale se l'interessato non fa cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni.

4. Il Difensore Civico può essere revocato, con delibera del Consiglio Comunale da adottarsi per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni. La proposta di revoca deve essere sottoscritta dal Sindaco o da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e si intende approvata qualora in un'unica votazione ottenga il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

segreto.

6. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico Comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina ed il giuramento di adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto Comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione ed il giuramento vengono resi in presenza di due testimoni.

7. Il Difensore Civico Comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

8. L'Amministrazione Comunale dà notizia sul " Portale " del Comune di Sesto dell'entrata in carica del Difensore Civico e delle sue funzioni.

Art.14

DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il Difensore Civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, o per dimissioni, o per decadenza, o per revoca.

3. Si ha decadenza dall'ufficio del Difensore Civico nel caso di ineleggibilità ; essa opera di diritto e viene dichiarata dal Consiglio Comunale. Si ha parimenti decadenza dall'ufficio nel caso di incompatibilità, originaria o sopravvenuta; essa viene dichiarata dal Consiglio Comunale se l'interessato non fa cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni.

4. Il Difensore Civico può essere revocato, con delibera del Consiglio Comunale da adottarsi per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni. La proposta di revoca deve essere sottoscritta dal Sindaco o da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e si intende approvata qualora in un'unica votazione ottenga il voto favorevole di almeno 4/5 dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale

5. Il Difensore Civico permane in carica fino alla nomina del successore.

b) di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico come risulta, a seguito delle modifiche, nel documento allegato.
La presente proposta non comporta impegno di spesa.

Sesto S. Giovanni, lì

IL DIRETTORE
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Massimo Piamonte

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Istituzione

1. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico Comunale, secondo quanto previsto dall'art.8 legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformità a quanto disposto dal capo III artt.23 e seguenti dello Statuto Comunale.
2. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore Civico Comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare, con modalità intese ed assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico Comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art.2 Soggetti Destinatari

1. L'intervento del Difensore Civico Comunale può essere richiesto:
 - a) da coloro che risiedono o dimorano abitualmente nel Comune;
 - b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo e dipendente, o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio Comunale;
 - c) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito albo;
 - d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
 - e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano i cittadini che hanno particolari necessità di tutela.
2. Gli interventi previsti nel presente capo possono essere richiesti dai cittadini italiani, stranieri o apolidi, residenti in questo o in un altro comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).
3. L'intervento del Difensore Civico Comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art.5.

Capo II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art.3 Funzioni

1. Il Difensore Civico Comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della attività amministrativa del Comune segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.

2. Provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi dei singoli cittadini o associati e dei loro interessi legittimi eventualmente lesi dai provvedimenti amministrativi adottati dal Comune. Provvede altresì alla tutela degli interessi collettivi.
3. Il Difensore Civico, qualora , su istanza del destinatario del provvedimento amministrativo, riscontri vizi di legittimità, invita l'Amministrazione Comunale ad annullare o modificare il provvedimento medesimo.
4. Il Difensore Civico opera nei confronti dell'Amministrazione Comunale, delle aziende da essa dipendenti, della istituzione e di qualsiasi altro soggetto che eroghi servizi sottoposti alla vigilanza della stessa Amministrazione. Opera altresì nei confronti delle società per azioni cui partecipi il Comune di Sesto San Giovanni.
5. Il Difensore Civico Comunale non e' sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

Art.4

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici esercizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio Comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al primo comma dell'art.2, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione Comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art.5

Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
 - a) i Consiglieri Comunali e circoscrizionali in carica nel Comune limitatamente alle funzioni connesse al mandato;
 - b) le pubbliche amministrazioni;
 - c) il Segretario Comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
 - d) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi da queste dipendenti, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
2. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al quarto comma dell'art.3, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art.6

Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore Civico Comunale può essere richiesto dai soggetti di cui l'art.2, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene richiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
2. Il Difensore Civico Comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa per iscritto il presentatore dell'istanza dell'esito degli stessi e degli eventuali provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.
3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico Comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art.7

Diritto di accesso

1. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto, direttamente od a mezzo del suo ufficio,:
 - a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) di consultare e ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquistare tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie e informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico Comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto e' a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie e informazioni sono sempre fornite per iscritto. Quando la richiesta e' verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente e' a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo possibile la risposta scritta, che e' sempre dovuta.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio. La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque entro trenta giorni.
4. Il Difensore Civico Comunale e' tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art.8

Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore Civico Comunale, ricevuta l'istanza di intervento da uno dei soggetti previsti dall'art.2, acquisisce le informazioni secondo le modalità previste al precedente art.7 ed eventualmente procede ad un esame congiunto della pratica con i responsabili dei servizi di cui al comma quattro, art.3, competenti per materia.
2. Il Difensore Civico qualora rilevi che l'azione amministrativa sia stata conforme ai principi di legittimità ed imparzialità ne da' immediata comunicazione al soggetto che ha presentato l'istanza di intervento, al responsabile del servizio competente per materia ed al Sindaco o Presidente dell'ente interessato.
3. Il Difensore Civico qualora rilevi che l'azione amministrativa non sia stata conforme ai principi di cui al secondo comma, comunica per iscritto, ai responsabili dei servizi competenti per materia le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanato. Effettua altresì immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco od al Presidente dell'ente interessato ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.
4. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore Civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati danno conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Contestualmente copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore Civico.

Art.9

Inadempienze - Provvedimenti

Il Difensore Civico Comunale può segnalare al Sindaco od al Presidente, il Dirigente del Comune o dell'istituzione, azienda o altro soggetto previsto dall'art.3, che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso al Difensore Civico Comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al primo comma del precedente art.8;
- c) nella formazione dell'atto o provvedimento non dia conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
- d) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

Capo III

ELEZIONE

Art.10 Requisiti

1. Il Difensore Civico Comunale e' scelto fra i cittadini che, per prestigio, preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti in un Comune della Provincia di Milano da almeno due anni; e non devono avere:
 - b) riportato condanne penali ne' avere procedimenti penali in corso;
 - c) riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.
3. La competenza ed esperienza giuridico amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di impiego pubblico o privato dei quali e' in possesso. Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano di essere od essere stati:
 - a) avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti ed in scienze sociali, con almeno dieci anni di iscrizione in albi professionali;
 - b) docenti in materie giuridiche ed amministrative nelle università per almeno dieci anni;
 - c) magistrati, avvocati dello Stato, segretari comunali e provinciali in quiescenza.

Art.11 Candidatura

1. La candidatura per concorrere all'elezione, da presentarsi nei termini e nelle forme previste dall'apposito bando, e' corredata:
 - a) dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il precedente art.10;
 - b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art.13.
- Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato in presenza del dipendente competente a ricevere gli atti, o sottoscritti e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; hanno forma e valore di autocertificazione e sono esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.
2. Il bando per la nomina del Difensore Civico, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità occorrenti e' emesso dal Sindaco tre mesi prima della scadenza del mandato o, nel caso di cessazione anticipata del mandato stesso, entro un mese dal verificarsi dell'evento.

Art.12 Elezione

1. L'elezione del Difensore Civico Comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto completate da quelle di carattere procedurale, previste dal presente capo e articolo.
2. Il Difensore Civico e' nominato con decreto del Sindaco su designazione del Consiglio Comunale.
3. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei quattro quinti nelle due prime votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
6. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico Comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il

termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina ed il giuramento di adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto Comunale ed il presente Regolamento. La dichiarazione ed il giuramento vengono resi in presenza di due testimoni.

7. Il Difensore Civico Comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

8. L'Amministrazione Comunale dà notizia sul "Portale" del Comune di Sesto dell'entrata in carica del Difensore Civico e delle sue funzioni.

Art.13

Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- a) i componenti del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) i componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere o somministrazioni, o che da esso ricevono, a qualsiasi titolo sovvenzioni;
- d) coloro che, nel mandato amministrativo precedente l'elezione, abbiano ricoperto la carica di Consigliere Comunale o circoscrizionale nel Comune di Sesto San Giovanni.

2. L'incarico di Difensore Civico e' incompatibile con ogni altra carica pubblica derivate da elezione o nomina da parte degli organi del Comune.

Art.14

Durata in carica e cessazione

- 1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
- 2. Il Difensore Civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, o per dimissioni, o per decadenza, o per revoca.

3. Si ha decadenza dall'ufficio del Difensore Civico nel caso di ineleggibilità; essa opera di diritto e viene dichiarata dal Consiglio Comunale. Si ha parimenti decadenza dall'ufficio nel caso di incompatibilità, originaria o sopravvenuta; essa viene dichiarata dal Consiglio Comunale se l'interessato non fa cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni.

4. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni. La proposta di revoca deve essere sottoscritta dal Sindaco o da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e si intende approvata qualora in un'unica votazione ottenga il voto favorevole di almeno 4/5 dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

5. Il Difensore Civico permane in carica fino alla nomina del successore.

Art.15

Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico Comunale spetta l'indennità di funzione pari a quella degli Assessori Comunali.

2. Al predetto e' inoltre corrisposta l'indennità di presenza, nella misura prevista per i Consiglieri Comunali, per la partecipazione se richiesta, alle adunanze del Consiglio e di Commissione previste o costituite in base alle disposizioni di legge, dalle quali lo stesso sia chiamato a far parte per l'ufficio ricoperto.

Capo IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art.16

Relazioni con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati nel precedente anno, segnalando con la stessa le

eventuali disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte utili per il buon andamento dell'Amministrazione Comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti. Una sintesi della relazione del Difensore Civico sarà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale sul "Portale" del Comune di Sesto.

2. La relazione viene inviata dal Difensore Civico Comunale al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione e' trasmessa dal Sindaco agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, ai Revisori dei conti e ai Dirigenti.

3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza.

5. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

6. La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio Comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

7. Il Difensore Civico Comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.

Art.17

Rapporti con le Commissioni Consiliari, con il Presidente del Consiglio Comunale e con la Giunta Comunale

1. Il Difensore Civico Comunale e' ascoltato, su sua richiesta, dal Presidente del Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale, in ordine ai problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. L'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art.18

Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore Civico Comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente Regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per tramite del Presidente del Consiglio Comunale, quello del Consiglio o della Giunta Comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni o disfunzioni.

2. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta Comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

Capo V

DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art19

Sede e mezzi

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo Comunale od in altro edificio, posto in zona centrale del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico.

2. Con apposito provvedimento si procede alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore Civico che provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

3. I dipendenti assegnati all'ufficio del Difensore Civico sono tenuti al segreto d'ufficio e posti alla dipendenza funzionale dello stesso.

4. Per tutte le attività di competenza dell'ufficio il Difensore Civico si avvale delle risorse umane, strumentali e tecnologiche che l'Amministrazione Comunale gli assegna.

Art.20

Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel Bilancio Comunale.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore Civico segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

Capo VI

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art.21

Rapporti con gli altri organi di difesa civica

Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico Comunale mantiene i rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

Art.21/bis

Norma transitoria

In prima applicazione il bando per l'elezione del Difensore Civico, di cui l'art.11, e' emesso dal Sindaco entro un mese dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla ripubblicazione secondo quanto disposto dall'art.8 dello Statuto Comunale.

La Delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, RC, MARGHERITA, SDI, FI; assenti: LN e AN.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO
INDICE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Istituzione	pag. 1
Art.2	Soggetti Destinatari	pag. 1

Capo II
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art.3	Funzioni	pag. 1
Art.4	Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni	pag. 2
Art.5	Limitazione degli interventi	pag. 2
Art.6	Attivazione e conclusione degli interventi	pag. 2
Art.7	Diritto di accesso	pag. 3
Art.8	Esercizio delle funzioni	pag. 3
Art.9	Inadempienze – Provvedimenti	pag. 4

Capo III
ELEZIONE

Art.10	Requisiti	pag. 4
Art.11	Candidatura	pag. 4
Art.12	Elezione	pag. 5
Art.13	Ineleggibilità - Incompatibilità – Decadenza	pag. 5
Art.14	Durata in carica e cessazione	pag. 6
Art.15	Indennità di funzione	pag. 6

Capo IV
RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art.16	Relazioni con il Consiglio Comunale	pag. 6
Art.17	Rapporti con le Commissioni Consiliari, con il Presidente del Consiglio Comunale e con la Giunta Comunale	pag. 7
Art.18	Rapporti con il Sindaco	pag. 7

Capo V
DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art.19	Sede e mezzi	pag. 7
Art.20	Oneri a carico del Comune	pag. 8

Capo VI
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art.21	Rapporti con gli altri organi di difesa civica	pag. 8
Art.21/bis	Norma transitoria	pag. 8
Art.22	Entrata in vigore	pag. 8